



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

ORDINANZA SINDACALE

N. 68 del 10-10-2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CIRCOLAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO DEI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE E ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi dei cani) sul suolo comunale e in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bimbi;

DATO ATTO che, causa del numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano con la detenzione di detti animali;

ATTESO che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune;

ATTESO che sono state accertati da un lato virtuosi padroni degli amici a quattro zampe, muniti di paletta e sacchetto, pronti a ripulire l'area pubblica dagli escrementi del peloso e dall'altro, invece, una parte di cittadini, il cui senso civico appare offuscato, che non si premurano di raccogliere i bisogni dei propri animali, lasciandoli in terra provocato talvolta l'ira dei cittadini;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi

RITENUTO che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui tale circostanza si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente a rimuovere nell'assoluta immediatezza tali escrementi, senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse;

CONSIDERATO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo

CONSIDERATO che la presenza di cani senza guinzaglio e museruola genera situazioni di pericolo ed in alcuni casi di panico nei soggetti più sensibili e con particolari fobie;

VISTO che il presente provvedimento si rende necessario per combattere l'atteggiamento incivile di alcuni proprietari di cani, numerose volte segnalato da parte dei cittadini;

VISTO lo Statuto comunale;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTI, inoltre:

- il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- il R.D. n. 1265/1934 T.U.LL.SS. "Testo unico delle leggi sanitarie";
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833, in particolare l'art. 32;
- il decreto lgs 31 marzo 1988 n. 112, in particolare l'art. 117;
- la legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- il D.M. del 14.10.1996 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi" e ss.mm.;
- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- il Testo Unico n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- gli artt. 13 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;
- le ordinanze ministeriali che nel tempo hanno regolato la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

ORDINA

ai proprietari dei cani ed alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia di impedire che l'animale sporchi con deiezioni le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti.

A tal fine è fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:

1. di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico) in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini;
2. di essere sempre forniti nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico), ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, di un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni prodotte dai loro animali
3. di condurre gli animali obbligatoriamente con l'uso del guinzaglio da utilizzare sempre con una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
4. Di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle autorità competenti,

AVVERTE

che per i trasgressori della presente ordinanza è fissata una sanzione amministrativa nella misura minima di € 25,00 e massima di € 500,00 da pagare al Comune di Lauria, come previsto dall'art. 10 della Legge 24/11/1981/, n. 689 e smi. e dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

La presente disposizione dovrà essere trasmessa in copia:

1. Alla Prefettura di Potenza;
2. all'Ufficio di Polizia Municipale di Lauria;
3. Comando Stazione Carabinieri di Lauria.

Gli organi di Polizia preposti alla Vigilanza e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Basilicata entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune; che il presente provvedimento sia inviato alla Prefettura di Potenza.

La presente ordinanza annulla tutte le precedenti vigenti in materia.

Dalla Residenza Comunale, li 10 ottobre 2019

IL SINDACO

f.to Ing. Angelo Lamboglia